



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n° 46 del 13/10/2021

**Oggetto:** DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI NEL TERRITORIO COMUNALE FINO A TUTTO IL 31.10.2021

### IL SINDACO

**VISTO** il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno, prorogato per l'anno in corso fino al 19.09.2021;

**VISTO** il D.Lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la legge regionale forestale n.39/00;

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il predetto D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019 e pubblicato sul Supplemento n.71 al BURT del 15.05.2019, parte Seconda n.20;

### CONSIDERATO:

- che nel territorio del Comune di Volterra perdurano situazioni meteo climatiche (assenza quasi totale di piogge) che prevedono un modello di indice di rischio alto per l'innesco e la propagazione degli incendi;
- che nella giornata del 10.10.2021, si è sviluppato un incendio nelle vicinanze del capoluogo;
- che le previsioni meteo a medio termine, elaborate dal consorzio Lamma, forniscono indicazioni sul probabile mantenimento delle attuali condizioni climatiche con assenza di precipitazioni significative per tutto il mese di ottobre 2021;

**RAVVISATA** la necessità di intervenire immediatamente con apposito provvedimento urgente e necessario a tutela dell'incolumità privata, pubblica ed ambientale;

### VISTI INOLTRE

- l'art. 21 ter della Legge 241/90;
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 7-bis in tema di sanzioni amministrative e gli articoli 50 comma 5, e 54 comma 2 relativi alle competenze del Sindaco;

1 / 3





# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## ORDINA

**IL DIVIETO ASSOLUTO di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali e le potature e ogni altra simile azione idonea a generare incendi fino al 31 Ottobre 2021, al fine di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità.**

**Il divieto di accendere fuochi di qualsiasi genere, ritenuto di grave pericolo per l'innescò e la propagazione di incendi, è esteso su tutte le aree del territorio comunale, sia rurali che urbane.**

**Resta esclusa dal divieto la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze o all'interno delle aree attrezzate e lo svolgimento di manifestazioni autorizzate che prevedano l'impiego di fuochi anche pirotecnici.**

## INFORMA

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg;
- ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

A norma dell'art.8 della Legge 7 Agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è l'Ing. Davide Bianchi Responsabile del Servizio di Protezione Civile, presso il Settore 4 del Comune di Volterra dove si possono visionare o estrarre in copia gli atti che ineriscono il presente procedimento.

## SANZIONI

in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di legge, con l'applicazione delle sanzioni amministrative da Euro 25,00 al Euro 500,00 da parte degli organi di vigilanza, come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 /2000;

## DISPONE

la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Volterra;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Pisa;
- Comando Provinciale del Vigili del Fuoco;
- Regione Toscana;
- Provincia di Pisa;
- Comando Polizia Municipale;
- Unione Montana Alta Val di Cecina;
- Alle Associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Volterra e Carabinieri Forestali;

2 / 3





# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

- Al Commissariato di Volterra;

## DEMANDA

- 1) alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza;
- 2) agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa, anche nel sito internet del Comune di Volterra, nei luoghi maggiormente frequentati;

Sindaco  
SANTI GIACOMO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*

